

## BREXIT (2): IL FUTURO DEI SERVIZI LEGALI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE CONTENUTI NELL'ACCORDO TRANSITORIO

*Prof. Avv. Carlo Forte*

Se, come evidenziato nell'articolo che analizza i diversi scenari ancora possibili per la Brexit, vi sono almeno tre soluzioni possibili per la conclusione della Brexit, è bene cominciare ad riflettere sui possibili effetti sulla professione di avvocato e sui servizi legali in generale dell'uscita del Regno Unito (RU) dall'Unione.

In caso di revoca, gli effetti sono chiari: alcun cambiamento si verificherebbe in virtù della non variazione dello status del RU come Stato membro (si veda la sentenza della Corte del 10 dicembre 2018 nella causa C-621/18).

In caso di non accordo, gli scenari sono complessi ed indefiniti, perché facendo venire meno l'applicazione del diritto della UE, si creerebbe un vuoto legislativo che comporterebbe l'opportunità di valutare la conclusione di accordi bilaterali ad uno con accordi quadro, nell'ambito degli accordi internazionali relativi alle diverse materie.

In riferimento all'accordo di recesso, il quadro negoziale è sufficientemente chiarito per quanto riguarda il periodo transitorio e il Consiglio Nazionale Forense, ha partecipato alla definizione dello stesso partecipando attivamente con il CCBE a definire la posizione delle Avvocature europee, trasmessa alla Commissione europea e, in gran parte, recepita nel testo del detto accordo. Incerto è invece lo scenario relativo alle relazioni future tra UE e RU, che potrebbero regolare anche le questioni relative all'esercizio della professione di avvocato.

L'Accordo di transizione, stabilendo i termini dell'uscita del Regno Unito dall'UE è un accordo di massima tra i gruppi di negoziatori del Regno Unito e dell'UE sul testo giuridico completo. Questo testo rivede la versione precedente del progetto di accordo transitorio di ritiro, pubblicato a febbraio 2018. Comprende 185 articoli, 3 protocolli (relativi a Gibilterra, Irlanda e Cipro) e una serie di allegati. È incluso anche un ulteriore documento che espone un profilo della Dichiarazione politica sulle relazioni future.

Il progetto di accordo transitorio copre tutti gli elementi del ritiro del Regno Unito dall'UE: diritti dei cittadini, regolamento finanziario, periodo di transizione, governance, protocolli sull'Irlanda, Gibilterra e Cipro, nonché una serie di altri problemi, come il riconoscimento delle qualifiche professionali.

In materia doganale e di libera circolazione delle persone, i negoziatori dell'UE e del RU hanno concordato come evitare un confine difficile tra Irlanda e Irlanda del Nord. Entrambi gli Stati faranno del loro meglio per concludere un accordo futuro prima della fine del periodo di transizione, ovvero entro il 1° luglio 2020. In caso contrario, l'UE e il Regno Unito potrebbero estendere congiuntamente il periodo transitorio di uno o due anni. In alternativa, a partire dal gennaio 2021, si applicherebbe la soluzione di backstop per Irlanda e Irlanda del Nord, soggetta a un meccanismo di revisione congiunta. La soluzione di questo tipo significa che sarà istituito un unico territorio doganale UE-Regno Unito, che si applicherà dalla fine del periodo di transizione fino al momento in cui un accordo successivo diventerà applicabile. Il territorio doganale unico copre tutti i prodotti, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La creazione del territorio doganale unico comprende gli impegni di pari livello e gli adeguati meccanismi di applicazione per garantire una concorrenza leale tra l'UE e il Regno Unito.

Secondo entrambe le parti, il progetto di accordo transitorio sarà soggetto a un'ulteriore revisione tecnica. Ciò potrebbe significare che la terminologia legale e i numeri degli articoli potrebbero essere rivisti. Il governo del Regno Unito ha comunque approvato il testo, anche se diversi ministri non erano d'accordo (ed alcuni hanno presentato le proprie dimissioni). Ma il Parlamento del RU non si è ancora espresso su richiesta esplicita del Primo Ministro, Signora May, che ha preferito il rinvio del dibattito temendo un esito negativo.

Venendo nello specifico alle disposizioni sui servizi legali, esse riguardano il riconoscimento dei titoli di studio, l'accesso alla professione e la rappresentanza dinanzi la Corte di Giustizia UE. In relazione ai



primi due punti, le relative disposizioni che erano già incluse nella versione precedente del progetto di accordo transitorio (nei precedenti articoli 25 e 26 del draft agreement) sono rimaste in gran parte inalterate e sono incluse nel testo come articoli 27 e 28. Qui di seguito si fornisce una traduzione informale di tali disposizioni:

"Articolo 27 - Qualifiche professionali riconosciute:

1. Il riconoscimento, prima della fine del periodo transitorio, delle qualifiche professionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cittadini dell'Unione o i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, dallo Stato ospitante o dallo Stato di lavoro, mantengono i loro effetti nello Stato rispettivo, compreso il diritto di esercitare la professione alle stesse condizioni dei propri cittadini, se tale riconoscimento è stato effettuato conformemente una delle seguenti disposizioni:

2. a) Titolo III della direttiva 2005/36 / CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nel contesto dell'esercizio della libertà di stabilimento, a prescindere dal fatto che tale riconoscimento rientri nel sistema generale di riconoscimento delle prove di formazione, il sistema per il riconoscimento dell'esperienza professionale o del sistema di riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

3. b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato di lavoro;

Tali disposizioni sono in linea con la posizione espressa dal CNF e dal CCBE nel settembre 2017 e comunicate alla Commissione europea. Esse garantiscono i cd 'grandfather rights' (diritti di coloro che si sono integrati con la professione nel paese ospitante prima della Brexit) o che hanno acquisito il titolo del paese ospitante in conformità con la direttiva sulle qualifiche professionali (articoli 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE), mentre i diritti di coloro che esercitano con il loro titolo di appartenenza nazionale (in conformità con l'articolo 3 della direttiva 98/5) non sono ricompresi nella norma.

"Articolo 28 - Procedure in corso per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Articolo 4, articolo 4 quinquies, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, l'articolo 4 septies e il titolo III della direttiva 2005/36 / CE, l'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 98/5 / CE, L'articolo 14 della direttiva 2006/43 / CE e la direttiva 74/556 / CEE si applicano all'esame da parte di un'autorità competente dello Stato ospitante o dello Stato di lavoro di qualsiasi domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali introdotta prima della fine del periodo di transizione da parte dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito e in merito alla decisione relativa a tali domande."

La disposizione prevede che se il riconoscimento delle qualifiche professionali è stato richiesto prima della fine del periodo di transizione, la domanda sarà trattata a livello nazionale in conformità con le norme UE applicabili al momento della presentazione della domanda. Ciò è anche conforme alla posizione CCBE e del CNF del settembre 2017.

"Articolo 91 - Rappresentanza dinanzi alla Corte

1. Fatto salvo l'articolo 88, quando, prima della fine del periodo di transizione, un avvocato autorizzato a esercitare la professione dinanzi a una giurisdizione del Regno Unito rappresentava o assisteva una parte in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o in relazione a richieste di pronuncia pregiudiziale presentate prima della fine del periodo transitorio, tale avvocato può continuare a rappresentare o assistere tale parte in tale procedimento o in relazione a tali richieste. Tale diritto si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi i procedimenti di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia e i procedimenti dinanzi al Tribunale dopo che una causa è stata rinviata ad essa.

2. Fatto salvo l'articolo 88, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti alla giurisdizione del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 87 e all'articolo 95, paragrafo 3. Gli avvocati autorizzati a esercitare la professione davanti alle corti o ai tribunali del Regno Unito possono anche rappresentare o



assistere il Regno Unito nei procedimenti contemplati dall'articolo 90 in cui il Regno Unito ha deciso di intervenire o partecipare.

3. Quando rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti agli organi giurisdizionali del Regno Unito sono trattati sotto tutti gli aspetti come avvocati autorizzati esercitare davanti ai tribunali degli Stati membri che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. "

Questa posizione non è in linea con la posizione espressa dal CCBE ed approvata dal CNF, in quanto si era sostenuto che "Gli Avvocati britannici, al momento del ritiro del Regno Unito dall'UE, che hanno già ricevuto un mandato da un cliente e già ha avviato una procedura dinanzi alla Corte di giustizia, non possono continuare ad esercitare ed eseguire il mandato fino alla fine della procedura e automaticamente decadrebbero dal mandato, e dovranno essere sostituiti da un avvocato autorizzato a esercitare in uno Stato membro dell'UE".

In sintesi, questa è l'unica disposizione che risulta essere diversa da quella promossa dalle Avvocature europee; d'altra parte, bisogna ammettere che il testo da ultimo definito, risulta utile a tutelare il principio di accesso alla giustizia e che, tutto sommato, va visto con una certa comprensione.

Restano non definite tutte le questioni di merito, che verranno affrontate nell'accordo che definisce le relazioni future, ma che in realtà riguardano tutti i temi della cooperazione civile (commerciale, diritto di famiglia, diritto successorio, diritto delle assicurazioni, diritto privato comparato, etc.) e della cooperazione penale, oltre alle norme specifiche sull'esercizio della professione. In sostanza, ci si deve preparare ad un ulteriore negoziato, che vedrà le Avvocature europee avere un ruolo fondamentale.